

DELIBERA N. 188/14/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RECANATI PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 maggio 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la nota del 14 aprile 2014 (prot. n. 17190) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche trasmetteva all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la richiesta di controdeduzioni inviata al Comune di Recanati (MC) per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale, segnalata in data 13 aprile 2014 da parte dell'Avv. Sabrina Bertini, in relazione alla partecipazione del Sindaco e dell'Assessore di suddetto Comune, candidati alle prossime elezioni comunali, alla conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Festival *“Recanati Experience 2014”*, tenutasi in data 14 aprile 2014, presso la sala del Consiglio comunale;

VISTA la nota del 22 aprile 2014 (prot. n. 18657) con la quale il competente Com.re.com. Marche trasmetteva, unitamente alla documentazione istruttoria acquisita, la relazione finale sugli esiti del citato procedimento, proponendo l'archiviazione degli atti in accoglimento delle controdeduzioni presentate dal Comune di Recanati, il quale afferma che la conferenza stampa oggetto di segnalazione riguarda una iniziativa di divulgazione della cultura cinematografica che coinvolge “...le scuole di ogni ordine e grado e la popolazione di Recanati” ed “... è indetta e gestita dalla Giffoni Experience, soggetto privato, che ha invitato Fiordomo Francesco, Sindaco di Recanati, e Marinelli Andrea, Assessore alla Comune di Recanati”, ritenendo pertanto che “... tale iniziativa non rientra nei limiti di cui all'art. 9 della legge 28/2000, la quale fa espresso divieto alle Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione e non ai privati”;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “a) *illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione*; b) *illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento*; c) *favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza*; d) *promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*; e) *favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi*; f) *promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

RILEVATO in particolare che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai*

cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa” finalizzata, tra l’altro, a “promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”;

RITENUTO, pertanto, che la partecipazione del Sindaco o di membri della Giunta comunale ad una manifestazione pubblica finalizzata a veicolare ai cittadini approfondite informazioni relative ad un evento culturale che coinvolge *“le scuole di ogni ordine e grado e la popolazione di Recanati”* è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/00;

RITENUTO che la circostanza secondo cui la conferenza stampa è stata organizzata da un privato a nulla rileva posto che il Sindaco e l’Assessore sono stati invitati – peraltro in una sala messa a disposizione dal Comune – nella loro veste istituzionale per sostenere un’iniziativa culturale: sotto tale specifico profilo la partecipazione stessa integra gli estremi della comunicazione istituzionale nei sensi specificati dalla normativa richiamata;

RILEVATO che la predetta iniziativa ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la manifestazione pubblica è avvenuta in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee e per le elezioni amministrative;

RILEVATO che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui l’articolo 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell’indispensabilità della comunicazione ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto l’evento pubblicizzato – presentazione di una iniziativa di rilevanza culturale - ben avrebbe potuto essere organizzato in un altro periodo dell’anno senza compromettere l’efficace funzionamento dell’ente; quanto al requisito dell’impersonalità della comunicazione, esso risulta implicitamente escluso dalla partecipazione all’evento del Sindaco e dell’Assessore nella loro veste istituzionale;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall’articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di non aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”;*

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *“Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”;*

ORDINA

al Comune di Recanati, di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. l) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del medesimo decreto il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Recanati, è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche ed è pubblicata sul sito dell'Autorità

Roma, 7 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani